

Istituto Comprensivo di Castellucchio

via Roma n. 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) Italia
tel. +39 0376 437 003; mail: mnic82700x@istruzione.it - PEC: mnic82700x@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 93034860200 - C.M.: MNIC82700X - C.U.U.: UFIX52

Proposta di abrogazione degli artt. 15 e 16 dell'attuale Regolamento di Istituto vigente e di approvazione della seguente sezione *Criteri e procedure per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari a studenti e studentesse da integrare all'attuale Regolamento di Istituto*

Art. 1 – Premessa

- a) Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe o Interclasse può, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero più generale.
- b) La successione delle sanzioni non deve essere automatica; mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
- c) Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori dalla scuola, ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.
- d) La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto deve essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe o di Interclasse.

Art. 2 - Procedimento

- a) Il procedimento per l'azione disciplinare, sulla base della L. 241/90, deve prevedere:
 - l'iniziativa, quindi la comunicazione di avvio del procedimento con la contestazione di addebito;

- l'istruttoria, che deve essere formalizzata e deve avere un termine espresso di conclusione. Nel caso di mancanze particolarmente gravi le giustificazioni dell'alunno, così come altre fasi istruttorie, devono avere forma scritta;
- la decisione, supportata da adeguata motivazione e contenente la precisazione del termine di durata (L. 241/90 art. 2).

Art. 3 - Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi

- a) Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate in relazione alla tipologia e alla gravità del comportamento da sanzionare sono, in ordine crescente:
1. richiamo verbale;
 2. consegna da svolgere in classe;
 3. consegna da svolgere a casa;
 4. ammonizione scritta sul diario o sul libretto dello studente;
 5. ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario;
 6. sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni;
 7. sospensione dalle lezioni fino a tre giorni;
 8. sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni;
 9. sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni;
 10. esclusione dalle uscite didattiche di più giorni per gli alunni che abbiano riportato una votazione inferiore a sei nel comportamento (fatte salve deroghe da parte del team/consiglio di classe).
- b) Dopo tre note sul registro dovute a motivi disciplinari di particolare gravità è prevista la sospensione fino a tre giorni.
- c) La sospensione può essere sostituita dall'impiego in attività in favore della comunità scolastica

Art. 4 - Soggetti competenti ad infliggere la sanzione

- a) I soggetti competenti ad infliggere la sanzione sono:
- singolo docente: tipologia sanzione da 1 a 5;
 - Dirigente: tipologia sanzione da 1 a 7;
 - Consiglio di Classe o di Interclasse: tipologia sanzione da 1 a 8 e 10 ed è convocato dal Dirigente entro due giorni dal fatto;
 - Consiglio di Istituto: tipologia sanzione 9 ed è convocato, su richiesta del Consiglio di Classe o di Interclasse. dal Dirigente previo accordo con il Presidente.

- b) Le riunioni degli OO.CC. per decidere delle sanzioni 9 di competenza devono essere presiedute dal Dirigente o da un delegato, sono valide se è presente la metà più 1 dei componenti. Non è ammessa l'astensione dal voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Gli OO.CC. sono convocati nella composizione allargata, fatto salvo il dovere di astensione per coinvolgimento diretto.

Art. 5 - Modalità di irrogazione delle sanzioni

- a) Prima di irrogare una sanzione occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni:
- verbalmente per le tipologie di sanzioni da 1 a 5;
 - verbalmente in presenza dei genitori o per iscritto per le tipologie di sanzioni da 6 e 9.
- b) Nei casi previsti dalla tipologia di sanzione 6, 7, 8 e 9 i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite **lettera inviata sul registro elettronico o** posta elettronica certificata e devono essere invitati ad un colloquio alla presenza del Dirigente o di un suo delegato e del Coordinatore di classe per assistere proprio/a figlio/a nelle esposizioni delle proprie ragioni, di cui peraltro possono presentare memoria scritta. Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non partecipano alla riunione o non presentano alcuna memoria scritta, la scuola procede basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.
- c) A questo punto sono comunicate la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale competente nonché l'invito alla famiglia ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni. In caso di sospensione se ne dà comunicazione scritta ai genitori, con l'indicazione della motivazione e della/e data/e cui si riferisce il provvedimento

Art. 6 - Corrispondenza tra comportamento non adeguato / sanzioni

- a) Le corrispondenze tra tipologia di comportamento non adeguato e specificità delle sanzioni sono le seguenti:
- mancanza del materiale occorrente: tipologia di sanzione da 1 a 5;
 - non rispetto delle consegne a casa: tipologia di sanzione da 1 a 5;
 - non rispetto delle consegne a scuola: tipologia di sanzione da 1 a 7;
 - disturbo delle attività didattiche: tipologia di sanzione da 1 a 7;
 - utilizzo del cellulare: tipologia di sanzione da 1 a 6;
 - linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri: tipologia di sanzione da 1 a 9;

- danni ad oggetti o ad ambienti: tipologia di sanzione da 6 a 9;
 - uso improprio del cellulare: tipologia di sanzione da 6 a 9;
 - violenze psicologiche verso gli altri: tipologia di sanzione 7 a 9;
 - violenze fisiche verso gli altri: tipologia di sanzione da 7 a 9
- b) Quando la mancanza si riferisce agli oggetti e/o alla pulizia degli ambienti lo studente deve porvi rimedio ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia.

Art. 7 - Procedura per la sospensione dalle attività didattiche

- a) Il provvedimento disciplinare dell'allontanamento viene richiesto dal docente coordinatore di classe dopo tre note di carattere disciplinare presenti sul registro di classe e notificate alla famiglia oppure viene richiesto dal docente che è stato informato di un fatto grave, dopo avere notificato l'episodio sul registro e informato la famiglia dell'alunno. Vengono comunque sanzionati tutti i comportamenti che rechino danno grave all'immagine della scuola, ai singoli membri, all'Amministrazione o a terzi.
- b) Nella procedura per la proposta di sospensione dello studente si procede nel seguente modo:
1. Il docente segnala al Dirigente l'infrazione commessa dall'alunno o il raggiungimento di tre note per motivi disciplinari assegnate sul registro all'alunno.
 2. Il Dirigente, o suo delegato, inizia la fase istruttoria per la conoscenza dell'episodio o per le tre note disciplinari raggiunte per il quale si è chiesto la sospensione e convoca, tramite lettera raccomandata a mano o posta elettronica certificata, l'alunno e i genitori per la contestazione dell'addebito.
 3. Viene redatto il verbale dell'incontro con alunno e genitori per la contestazione dell'addebito.
 4. Il Dirigente convoca il Consiglio di Classe in seduta plenaria, docenti e rappresentanti dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione nel caso in cui faccia parte dell'organo il genitore dell'alunno/a oggetto del provvedimento. Nell'o.d.g. viene inserito il provvedimento disciplinare.
 5. Il Consiglio viene informato delle violazioni commesse dall'alunno (elenco note sul registro) o del fatto grave accaduto.
 6. Il Dirigente, o il delegato, informa il Consiglio di quanto verbalizzato nell'audizione a difesa da parte dell'alunno.
 7. Il coordinatore di classe propone il provvedimento da adottare che viene assunto dopo votazione a maggioranza o all'unanimità. I rappresentanti dei genitori hanno diritto ad esprimersi durante il dibattito nonché al voto, al pari dei docenti.

Bisogna quindi che il Dirigente all'apertura di ogni seduta, richiami al dovere di riservatezza e di segreto d'ufficio.

8. Le posizioni personali si devono esplicitare all'interno della seduta.
9. Una volta che la decisione è stata assunta, assume il carattere della collegialità.
10. Viene quindi compilata la notifica con il provvedimento adottato che il coordinatore consegnerà alla famiglia.
11. I giorni di sospensione devono essere concordati con la famiglia dell'alunno.
12. Tutto il procedimento è necessario che si concluda nel più breve tempo possibile.
13. Contro l'allontanamento dalla comunità scolastica, i genitori, o chiunque possa averne interesse, possono ricorrere all'Organo di Garanzia dell'Istituto, entro i quindici giorni successivi la ricevuta comunicazione della sua erogazione. Entro dieci giorni l'organo di garanzia dovrà prendere le decisioni del caso, dando risposta all'impugnazione. L'eventuale impugnazione non sospende l'efficacia del provvedimento disciplinare.

Art. 8 - Organo di Garanzia

- a) L'organo di garanzia interno all'Istituto è previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti ed è disciplinato dagli articoli seguenti:
 1. l'organo di garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, dalla/e prime collaboratrici del Dirigente, da un docente eletto dal Collegio, dal genitore presidente del Consiglio di Istituto;
 2. contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'organo di garanzia che decide in via definitiva.